

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 45/18/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame il Sig DE. VE. Eg. e la Sig.ra LI. Ir., proponevano impugnazione avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria con la quale Equitalia Nord, iscriveva ipoteca su quote di immobili inclusi nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi ricorrenti con atto notarile del 1° marzo 2007, ai sensi dell'art. 77 del DPR 29/9/73 n. 602, per la complessiva somma di € 51.078,44 pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato.

Impugnando la iscrizione ipotecaria, i ricorrenti concludevano per l'annullamento di tale atto in quanto illegittimo in violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del DPR 602/73, nonché in merito all'oggetto della stessa iscrizione, trattandosi di fondo patrimoniale regolarmente costituito dai ricorrenti. Con la condanna al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.

In data 5/2/2012, si costituisce Equitalia Nord evidenziando in primo luogo la correttezza del proprio operato, sostenendo che il ruolo costituisce titolo esecutivo idoneo per l'eventuale iscrizione di ipoteca e che, quest'ultima, ha la precipua funzione di creare un titolo di prelazione, così da non venire pregiudicato nel caso altri creditori provvedano all'espropriazione dei beni ipotecati o pongano vincoli reali sui beni medesimi.

Chiede, pertanto, il rigetto delle domande dei ricorrenti in quanto infondate e pretestuose: Spese, diritti ed onorari rifiutati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Il Concessionario della riscossione, applicando il disposto dell'art. 77, co. 1 del DPR 802/73, deve altresì osservare le disposizioni di cui all'art. 50, co. 1 dello stesso decreto che recita; "il Concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento".

Orbene, l'iscrizione ipotecaria è una garanzia reale per effetto della quale il credito garantito è soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione forzata del bene sul quale è stata iscritta. Il contribuente, pertanto, è avvisato della possibilità di iscrizione dell'ipoteca fin dalla notifica della cartella esattoriale, quando siano decorsi i sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento. Salvo che nel frattempo vi siano dilazioni o sospensioni del pagamento. Per il caso in esame giova osservare che nelle more tra la notifica dei ruoli e la data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, i contribuenti avevano chiesto a Equitalia Nord la rateizzazione del debito tributario. Ma, senza più nulla sapere sull'esito della domanda, avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca.

Per quanto sopra evidenziato non può condividersi quanto affermato da Equitalia Nord che tale iscrizione riveste natura di atto cautelare con finalità di deterrente per costringere il contribuente a pagare il debito.

Questa Commissione è del parere che tale iscrizione, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata stricto sensu, debba altresì essere considerata "preordinata e strumentale" alla procedura esecutiva. Così come espressamente rilevato dalla Suprema Corte SS.UU. con sentenza n. 2053 del 31/1/2006, dalla quale si evince che l'iscrizione

d'ipoteca è equiparabile al fermo amministrativo affermando: " è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito". Nel caso di specie i ricorrenti, avendo avuto l'intenzione di adempiere all'obbligo tributario mediante la richiesta di rateizzazione, avevano il diritto di non ricevere l'impugnata iscrizione ipotecaria anche in ossequio alla Legge n. 2/2/2000 (Statuto del contribuente) che ha previsto l'instaurazione di un rapporto sincero e collaborativo tra l'Ente impositore ed il contribuente.

Per la complessità degli argomenti trattati, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione, accoglie il ricorso. Spese compensate